

00003

*Commissione Centrale
per gli Esercenti le Professioni Sanitarie*

Decisione n. 2 anno 2008

RICORSO n. 135.6/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea	Presidente
Dott. Giuseppe Celotto	componente
Dott. Alessandro Milonis	componente
Sig. Marcello Bozzi	componente
Sig.ra Laura Barbotto	componente
Sig. Massimo Bona	componente
Sig. Andrea Della Ratta	componente

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

sentita la relazione del componente relatore dott. Giuseppe Celotto;

ha pronunciato nell'adunanza del 28 marzo 2008 la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dalla Sig.ra Maria Antonietta Farendi e altri, residente in Catanzaro, via Bezzecca 71, per l'annullamento delle operazioni elettorali del Collegio IP.AS.VI. della Provincia di Catanzaro svoltesi il 28-30 gennaio 2006.

Ritenuto

IN FATTO

In data 28, 29 e 30 gennaio 2006 si svolgevano le elezioni per il rinnovo degli organi del Collegio IPASVI di Catanzaro per il triennio 2006-2008.

Con nota prot. n. 125 del 27 febbraio 2006, il Collegio trasmetteva alla Sig.ra Maria Antonietta Farendi "i seguenti documenti: verbale proclamazione eletti; copie schede contestate".



Con il gravame in epigrafe, i Sigg.ri Farendi, Mela, Donato, De Tommaso, Cristo, Bruno V., Russomanno, Macri, Staglianò, Bruno G., Monella, Tripolino, Rauti e Perri hanno proposto ricorso avverso “il provvedimento di proclamazione degli eletti nel Consiglio direttivo dell’IPASVI di Catanzaro per il triennio 2006-2008”.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l’invalidità delle elezioni per il mancato raggiungimento del *quorum* previsto dagli artt. 2 del decreto legislativo n. 233/1946 e 22 del regolamento provinciale IPASVI, in quanto – pur risultando iscritti nell’Albo provinciale oltre 1.900 sanitari – soltanto 174 di essi si sono recati alle urne.

Non si sarebbe, pertanto, raggiunto il *quorum* fissato dalle invocate norme nella misura non inferiore al decimo degli iscritti.

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 17, comma 7, del D.P.R. n. 221/1950 e dell’art. 22, comma undici, del reg. prov.le, per mancanza delle prescritte sottoscrizioni dei componenti il seggio elettorale su tutti i fogli dei verbali delle elezioni: in particolare, il verbale n. 1, redatto in data 29 gennaio, è privo della firma della Sig.ra Giuseppa La Ferla, segretario del seggio, mentre il primo foglio del verbale n. 3, relativo alle operazioni di voto del 30 gennaio, è privo della firma del presidente del seggio.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 221/1950 e dell’art. 19, commi 4 e 5, del reg. prov.le, non avendo i membri del seggio consegnato agli elettori né le schede autenticate mediante timbro del Collegio, né la matita copiativa.

Ciò costituisce violazione della norma per cui l’espressione del voto eseguita con strumento diverso dalla matita copiativa può consentire l’identificazione del votante, così come la mancata apposizione del timbro sulle schede non consente di determinare se le stesse siano state effettivamente votate dagli aventi diritto.

Per tali motivi, i ricorrenti chiedono alla Commissione Centrale di “accertare e dichiarare la nullità delle elezioni tenutesi in data 28, 29 e 30.1.2006”.

Il Collegio IPASVI di Catanzaro ha prodotto controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto del gravame.

Preliminarmente, il Collegio afferma che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere portatori di un interesse specifico, attuale e concreto nel procedimento elettorale in parola; un siffatto interesse non può, ad avviso dell’ente resistente, “desumersi dalla mera appartenenza al Collegio, posto che nessun effetto ha o può avere nei loro confronti sia l’eventuale annullamento sia la conferma delle operazioni elettorali”.

Né i ricorrenti hanno dato prova di resistenza, mediante la dimostrazione del risultato favorevole che – in ipotesi di accoglimento del gravame – potrebbero ottenere.

Il Collegio sostiene altresì che il ricorso è inammissibile perché proposto soltanto avverso gli atti intermedi del procedimento in esame, costituiti dalle operazioni elettorali, e non avrebbero invece impugnato l’atto di proclamazione degli eletti.

Inoltre, i ricorrenti non hanno provveduto all’integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui all’ordinanza del Presidente della Commissione Centrale n. 7 del 14 aprile 2006, in quanto il ricorso non risulta notificato ai membri del Consiglio direttivo Sigg.ri Comi, Mungo, Paonessa e al revisore dei conti supplente Sig. Zinni, mentre alla Sig.ra Pane, pure componente del Consiglio direttivo, il ricorso è stato notificato oltre il termine di trenta giorni fissato nella citata ordinanza presidenziale.

Nel merito, il Collegio afferma che le elezioni in parola non possono essere – come richiesto dai ricorrenti – considerate nulle, in quanto i vizi denunciati rappresenterebbero mere ed irrilevanti irregolarità, peraltro sanate a seguito dell’avvenuta chiusura, senza contestazioni, delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, il *quorum* è stato raggiunto poiché le norme invocate stabiliscono che l’assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, “qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e,



comunque, al doppio dei componenti il Consiglio", circostanza quest'ultima verificatasi nel caso di specie.

Il Collegio confuta, ritenendole infondate in fatto, anche le altre censure mosse dai ricorrenti, affermando che nessuna contestazione è stata formulata durante lo svolgimento delle elezioni o, comunque, al momento della loro conclusione.

Considerato

IN DIRITTO

Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità proposte da parte resistente in quanto il ricorso introduttivo è correttamente proposto contro il provvedimento di proclamazione degli eletti e la legittimazione attiva dei ricorrenti è sancita dal disposto dell'art. 21 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 ai sensi del quale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Inoltre, va disattesa l'eccezione relativa alla irricevibilità del gravame per omessa ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Commissione Centrale n. 7 del 14 aprile 2006, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti.

Infatti, risulta agli atti del procedimento l'attestazione dell'Ufficio degli ufficiali giudiziari di Catanzaro che il ricorso è stato consegnato, in data 19.5.2006, per la notifica al presidente del Collegio e altre 18 persone; all'atto della notifica, tre destinatari (Mungo, Pane e Zinni) sono risultati irreperibili e, pertanto, la notifica stessa è stata ritenuta, stavolta con esito positivo, rispettivamente il 16, il 14 e il 14 giugno 2006.

Nel merito il ricorso è fondato

Come risulta agli atti le elezioni per il rinnovo del Collegio IP.AS.VI avvenute nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 2006 si sono svolte in violazione di quanto disposto dall'art. 2 del d. lgs C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233.

La norma prevede infatti che l'assemblea è valida, in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Ebbene risulta che nel procedimento elettorale in questione si sono recati a votare, in seconda convocazione, centosettantaquattro aventi diritto, mentre il quorum del 10% degli iscritti supera le centonovanta unità.

Né possono essere condivisi in senso contrario gli argomenti proposti da parte resistente che ritiene di poter interpretare la norma in esame nel senso che, in seconda convocazione, per la validità del quorum sarebbe sufficiente che i voti espressi siano superiori al doppio dei componenti il Consiglio. La disposizione va infatti interpretata nel senso che il quorum minimo è comunque il 10% degli iscritti e che i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti del Consiglio.

Va dunque disposto l'annullamento delle operazioni elettorali con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.



00003


P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla le operazioni elettorali.

Roma li 28 marzo 2008

IL PRESIDENTE



IL RELATORE




IL SEGRETARIO



Depositata in Segreteria

25 GIU. 2008

IL SEGRETARIO



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 25 anno 2009

RICORSO n. 6.14/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea	Presidente
Dott. Giuseppe Celotto	componente
Dott. Alessandro Milonis	componente
Sig. Marcello Bozzi	componente
Sig. Ciro Carbone	componente
Sig.ra Elva Massari	componente
Sig.ra Loredana Sasso	componente
Sig. Massimo Bona	componente
Sig. Andrea Della Ratta	componente

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

uditi il ricorrente e, per il Collegio, le sigg.re Leporatti e Ciucciarelli e l'Avv. La Spina;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Alessandro Milonis;

ha pronunciato nell'adunanza del 13 luglio 2009 la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso proposto dal Sig. Filippo Festini, residente in Firenze, via Capponcina 8, avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi del Collegio IPASVI della Provincia di Firenze per il triennio 2009/2011.



Ritenuto

IN FATTO

In data 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2008 erano indette in prima convocazione le elezioni per il rinnovo degli organi del Collegio IPASVI della Provincia di Firenze per il triennio 2009/2011.

Essendo l'assemblea andata deserta, le operazioni di voto si svolgevano in seconda convocazione nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2008. All'atto di insediamento dell'ufficio elettorale, il Presidente comunicava che, per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, era necessaria la partecipazione al voto di almeno un decimo degli aventi diritto (pari a 626 posto che il totale degli iscritti all'Albo era di 6258) e, comunque, di un numero pari al doppio dei componenti il Consiglio direttivo.

La proclamazione degli eletti aveva luogo alle ore 5:05 del successivo 17 dicembre, a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede elettorali.

Con il ricorso in epigrafe, il Sig. Festini chiede l'annullamento delle operazioni elettorali per violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 2 del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946.

Deduce il ricorrente che, avendo partecipato al voto solo 517 iscritti, non è stato soddisfatto il requisito posto dal citato art. 2.

La norma, infatti, richiede la presenza di un numero rilevante di aventi diritto, tale da assicurare agli organi eligendi una sufficiente rappresentatività, non potendosi ritenere ragionevole un'interpretazione della citata disposizione che riducesse il richiesto *quorum* al doppio dei componenti il Consiglio: nel caso di specie, si tratterebbe di appena 30 votanti a fronte di un corpo elettorale di oltre seimila sanitari, e ciò dimostra come le due condizioni poste dall'art. 2, secondo comma, del d. lgs. n. 233/1946 sono entrambe concorrenti a legittimare le assemblee in seconda convocazione.

Il Collegio IPASVI ha prodotto controdeduzioni al gravame, di cui chiede il rigetto.

In via pregiudiziale, viene dedotta inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 55 del DPR n. 221/1950, in quanto il ricorrente ha omissso l'indicazione del provvedimento impugnato chiedendo l'annullamento dell'intero procedimento elettorale.

Ancora preliminarmente, viene dedotta l'irricevibilità del ricorso in quanto non notificato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 221/1950. Sostiene infatti il Collegio che la competenza prefettizia nella materia di cui trattasi non è venuta meno a seguito dell'interpretazione della Corte di Cassazione sull'assunzione dei compiti del Prefetto da parte del Ministero della Sanità.

Nel merito, il Collegio resistente ritiene infondato il motivo di gravame relativo al mancato raggiungimento del *quorum* necessario in seconda convocazione poiché, come statuito nella decisione della Commissione Centrale 11 novembre 1998, n. 58, in difetto del decimo degli aventi diritto è richiesto il quoziente ancora minore del doppio dei componenti da eleggere.

Ciò risponde, ad avviso del Collegio, al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, consentendo di salvaguardare il risultato di elezioni svolte anche con un numero ridotto di partecipanti; diversamente, la maggioranza dei Collegi IPASVI non sarebbe in grado di funzionare, come dimostrato dal fatto che in ben 17 elezioni su 30 non è stato raggiunto il *quorum* del decimo degli aventi diritto.

Considerato

IN DIRITTO

Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dal Collegio resistente sulla mancata notifica al Prefetto del ricorso.

Infatti, per effetto della istituzione del Ministero della sanità nel 1958, e delle successive modificazioni di detto dicastero, la notifica al Prefetto deve considerarsi sostituita da quella al Ministro (domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato).



Quanto alla omissione da parte del ricorrente dell'indicazione del provvedimento impugnato, tale doglianza appare priva di pregio, atteso che l'interessato legittimamente ricorre a questa Commissione avverso la validità delle operazioni elettorali in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 21 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Venendo al merito del gravame, va osservato che ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 è richiesto, per la validità dell'assemblea riunita in seconda convocazione, un numero di votanti qualunque, purché non inferiore al decimo degli iscritti e comunque al doppio dei componenti il Consiglio.

La norma va interpretata secondo l'orientamento recentemente espresso da questa stessa Commissione Centrale nella decisione 28 marzo 2008, n. 2, in base al quale il *quorum* minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio; non costituendo dunque il doppio dei componenti un requisito alternativo ancora minore rispetto a quello del 10% degli iscritti.

Nel caso in esame, quest'ultimo quoziente non è stato raggiunto: hanno infatti preso parte alle votazioni 517 elettori, mentre avrebbero dovuto essere almeno 626, posto che l'Albo IPASVI della Provincia di Firenze conta 6.258 iscritti.

Pertanto, le operazioni elettorali oggetto dell'odierna impugnativa non possono, alla luce della richiamata decisione n. 2/2008, ritenersi valide. Tale considerazione comporta l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Festini.


P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE


accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla le operazioni elettorali.

Roma li 13 luglio 2009

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Depositata in Segreteria il 25 AGO. 2009

IL SEGRETARIO

